

## **Unione Montana dei Comuni del Monviso**

**Provincia di Cuneo**

**Organo di revisione**

**Verbale n. 1 del 19.01.2022**

**OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021**

L'Organo di revisione ha esaminato la determinazione avente ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente anno 2021", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- l'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017;
- il D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

**L'Organo di revisione raccomanda**

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2021 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art. 1, comma 557 (o 562) della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

**approva o presenta**

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2021 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Torino, lì 19.01.2022

L'Organo di revisione

Allegato al verbale n. 01 del 19/01/2022

**Unione Montana dei Comuni del Monviso**

Provincia di Cuneo

**L'Organo di revisione**

**Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2021.**

L'Organo di revisione dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso nella persona di Maria Alessandra Parigi;

**Premesso**

- Che in data 17.01.2022 il Direttore dott. Paolo Goldoni ha trasmesso copia della propria determinazione avente ad oggetto: *"Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021* cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che il citato Responsabile, ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

**Preso atto** delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;

**Visti**

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:  
*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del*

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016**";

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile**";*

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

*"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";*

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

*"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";*

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

*"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative";*

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

*"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";*

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

*"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";*

#### **Considerate:**

- La delibera di Giunta comunale con la quale sono stati definiti i criteri di quantificazione del fondo per il periodo in esame (anno – triennio) ed in particolare la volontà dell'amministrazione di incrementare il fondo, nel limite previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, utilizzando i commi 41 e 52 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 –
- La determinazione del Responsabile con la quale si è provveduto a determinare le quote residue (di parte stabile) dell'anno precedente da portare in incremento del fondo di cui trattasi;
- La determinazione del Responsabile con la quale si è dato atto della quota di straordinario, al netto delle ore compensate, non utilizzato nell'anno precedente destinato ad incrementare il fondo di cui trattasi;

**Richiamato** il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

**Esaminata** la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo (01.01.2021 – 31.12.2021), redatta dal Responsabile e trasmessa all'Organo di revisione con nota prot. n. 4882 del 29.12.2021.

**Preso atto** della quantificazione del "fondo", come definita con determinazione a firma del Responsabile, come di seguito esposto:

#### **COSTITUZIONE DEL FONDO**

Fondo anno 2016 originario EURO 272.088,30 (al netto del risparmio fondo precedente  
parte variabile di euro 433,79)

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| PARTE STABILE                                              | EURO 227.285,05 |
| Art. 67 co. 1 CCNL 21.05.2018 – art 32 co 7 CNL 22.01.2001 | EURO 3.871,54   |
| Totale parte stabile soggetta al limite ex art. 23 co 2    | EURO 231.156,59 |
| Differenziali Progressioni Economiche Orizzontali          | EURO 644,80     |
| Totale parte stabile                                       | EURO 231.801,39 |

<sup>1</sup> In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

<sup>2</sup> Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

## PARTE VARIABILE

|                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Parte soggetta al limite ex art. 23 c o 2                              | EURO 41.704,52  |
| Parte non soggetta al limite ex art. 23 c o 2                          | EURO 44.803,17  |
| Totale fondo 2016 ricalcolato CCNL 21.05.2018 E SOGGETTO AL LIMITE     | EURO 272.861,11 |
| Totale fondo 2016 ricalcolato CCNL 21.05.2018 E NON SOGGETTO AL LIMITE | EURO 276.604,56 |

## IMPORTO RICALCOLATO

|                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Totale risorse soggette al limite ex art 23 co 2 dlgs 75/2017                         | euro 192.353,28 |
| Totale importo unico consolidato                                                      | euro 163.742,82 |
| Totale risorse variabili soggette al limite ex art 23 co 2 dlgs 75/2017               | euro 21.249,21  |
| Totale delle risorse del fondo del contratto 2020                                     | euro 195.451,93 |
| Totale complessivo risorse stabili (soggette + escluse ex art 23 co 2 dlgs 75/2017)   | euro 171.104,07 |
| Totale complessivo risorse variabili (soggette + escluse ex art 23 co 2 dlgs 75/2017) | euro 24.347,86  |

## FONDO RISORSE INTEGRATIVE ANNO 2021

|                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Importo Unico consolidato risorse stabili (art. 67 co1 CCNL 21.05.2018) | euro 163.742,82 |
| Totale Risorse stabili (art. 67co 1 e 2 CCNL 21.05.2018)                | euro 191.067,32 |
| Totale Risorse variabili (art. 67co 3,4,5 CCNL 21.05.2018)              | euro 24.347,86  |
| TOTALE FONDO ANNO 2021                                                  | euro 195.451,93 |

## UTILIZZO DEL FONDO:

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| RISORSE STABILI                    | 111.657,20 |
| RISORSE STABILI DISPONIBILI        | 59.446,87  |
| RISORSE VARIABILI                  | 83.794,73  |
| TOTALE UTILIZZO RISORSE DECENTRATE | 195.451,93 |

**Verificato** che il fondo per le risorse decentrate, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 (o 562) della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

**Evidenziato che:**

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2021 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del 25.02.2021

**Tutto ciò premesso**

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

**Esprime parere favorevole**

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2021 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2021, nel limite dell'importo complessivo di euro 195.451,93.

Torino, 19.01.2022

L'Organo di revisione

Firmato in originale